

Risposta a quesito in merito al riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali per l'attività di estetista. Ns. rif. 14/98.

Racc. A/R

Commissione Provinciale per L'Artigianato di
Treviso
Piazza Borsa
31100 TREVISO

e p.c.
Gent.le Sig.ra XXXXXXXXXX

Comune di Resana
Via Castellana
31023 RESANA(TV)

Codesta Commissione con lettera del 9 giugno 1998 chiedeva di conoscere quale valore fosse da attribuire all'attestato di qualifica professionale per l'attività di estetista conseguito il 9 luglio 1991 dalla sig.ra XXXXXXXXXXXX presso l'istituto XXXX di Padova riconosciuto dalla Regione del Veneto.

Orbene si ritiene che il summenzionato attestato abiliti l'interessata allo svolgimento delle attività di estetista ai sensi dell'art. 8 comma 5ⁱ della L. 4 gennaio 1990, n. 1, visto anche la D.G.R. del 22 febbraio 1991, n. 1134 la quale precisa che si applica l'art. 8 comma 5^a di cui sopra a coloro che alla data di entrata in vigore della L. 1/90 fossero stati in possesso di attestati di qualifica rilasciati ai sensi della l. 21 dicembre 1978 , n. 845 a conclusione di corsi biennali riconosciuti dalla regione della durata di 20000 ore o che comunque, sempre all'entrata in vigore della L. 1/90, stessero frequentando detti corsi per l'ottenimento di tale attestato.

Di conseguenza alla sig.ra XXXXXXXXXXXX, che alla data di entrata in vigore della L. 1/90 stava frequentando un corso biennale di 20000 ore riconosciuto dalla Regione del Veneto, va riconosciuta la qualificazione professionale di estetista.

Nel rimanere a disposizione per ogni altra ulteriore delucidazione si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Cav. Giovanni Osti